

INCONTRO FIPER-ENEA – MILANO 26 AGOSTO 2008
Detraibilità 55% per l'allacciamento a reti di teleriscaldamento a biomassa


ENEA/ACS – GdL Efficienza Energetica

FAQ 42

D - Vorrei sostituire una caldaia con un'altra alimentata a biomasse combustibili e ritengo che, in quanto fonte rinnovabile, il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale dell'edificio possa essere posto pari a zero. Di conseguenza applicando il comma 344 della Finanziaria per tale tipo di intervento, dovrebbe essere sempre soddisfatto il vincolo di riduzione dell'indice di prestazione energetica. Si richiede un vostro parere in merito.

R - Lei ha ragione. L'art. 3 c. 3 del DM 11/3/08 precisa che, ai fini dell'accesso alle detrazioni fiscali, il potere calorifico della biomassa viene considerato pari a zero. Si può quindi accedere alla detrazione fiscale applicando il comma 344 della Finanziaria e considerando pari a zero il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale. Il DM 11/3/08, tuttavia, ha prescritto anche che la nuova caldaia a biomasse deve rispettare le seguenti ulteriori condizioni: a) avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma europea EN 303-5; b) rispettare i limiti di emissione di cui all'allegato IX alla parte quinta del D. Lgs. 3/4/06 n. 152 (disponibile su questo sito) e successive modifiche e integrazioni, oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti; c) utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta dello stesso D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni. La rispondenza a tali requisiti deve essere riportata nell'asseverazione compilata dal tecnico abilitato.

FAQ 42, requisito a): avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma europea EN 303-5 (valida per caldaie con potenza nominale fino a 300 kW).



dove

Q_N = potenza termica nominale in kW

η_k = rendimento della caldaia in percento; per l'appartenenza alla classe 3 deve essere
 $\eta_k = 67 + 6 \log Q_n$

La potenza termica nominale Q_N è la potenza massima continua specificata dal costruttore per un determinato combustibile in conformità ai requisiti della norma UNI 303-5.

Il rendimento della caldaia η_k è dato da

$$\eta_k = Q/Q_B \text{ (misurato con metodo diretto)}$$

dove

Q = potenza termica, ossia il calore utile fornito all'acqua dalla caldaia per unità di tempo in conformità ai requisiti della norma UNI 303-5;

Q_B = potenza al focolaio, ossia la potenza erogata al focolaio della caldaia dal combustibile, espressa sulla base del potere calorifico inferiore H_u;

oppure

$$\eta_k = 1 - q_A - q_U - q_S - q_B \text{ (misurato con metodo indiretto)}$$

dove i seguenti valori sono riferiti alla potenza termica in ingresso:

q_A = perdita dovuta al calore sensibile dei prodotti della combustione

q_U = perdita dovuta alla combustione incompleta

q_S = perdita per irraggiamento, convezione e conduzione

q_B = perdita dovuta al combustibile non bruciato nelle ceneri.

FAQ 42, requisito b): rispettare i limiti di emissione di cui all'allegato IX alla parte quinta del D. Lgs. 3/4/06 n. 152 (valido per caldaie da 35 a 1000 kW).

Gli obblighi di emissione previsti dal D. Lgs. 152/06 sussistono dalla pubblicazione dello stesso, sono indipendenti dalla detrazione fiscale del 55% e costituiscono condizioni obbligatorie per l'esercizio degli impianti. Essendo disposizioni aventi forza di legge, sono prevalenti rispetto a quelle eventualmente contenute in un decreto ministeriale o, a maggior ragione, in una normativa tecnica.

La sezione 2 della parte III dell'allegato IX alla parte quinta del decreto citato riporta i valori limite di emissione per gli impianti che utilizzano biomasse, riferiti a un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, esclusi i periodi di avviamento, arresto e guasti, e al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali.

Per una potenza termica nominale dell'impianto compresa tra 150 e 1000 kW, i valori limite sono i seguenti:

- polveri totali	100 mg/Nm ³
- monossido di carbonio (CO)	350 mg/Nm ³
- ossidi di azoto (NO ₂)	500 mg/Nm ³
- ossidi di zolfo (SO ₂)	200 mg/Nm ³

Per gli impianti con potenza termica nominale compresa tra il valore di soglia (35 kW) e 150 kW si applica un valore limite per le polveri totali pari a 200 mg/Nm³.

FAQ 42, requisito c): utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta dello stesso D. Lgs. 152/2006.

La sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto citato riporta le caratteristiche delle biomasse combustibili e le relative condizioni di utilizzo. Tra queste è citato il materiale vegetale prodotto da:

- coltivazioni dedicate;
- trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni non dedicate;
- interventi selvicolturali, manutenzione forestale e potatura;
- lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine o di prodotti agricoli.

Inoltre, sotto determinate caratteristiche chimico-fisiche, è ammissibile la sansa di oliva disoleata e il liquor nero ottenuto nelle cartiere da lisciviazione del legno purché la produzione e il trattamento termico sia effettuato all'interno della stessa cartiera.

DOMANDE & RISPOSTE

Le risposte alle domande proposte rappresentano il parere dell'ENEA in mancanza di disposizione specifiche, normative o tecniche. Come tali, non sono vincolanti né tantomeno hanno forza di legge.

Domanda n.1: Tipologia di caldaia

Possono usufruire della detraibilità del 55% sull'IRPEF - IRPEG gli utenti che installano una tipologia di caldaia di rendimento utile minimo conforme alla classe 1 di cui alla norma Europea UNI-EN 303-5, la cui potenza massima è superiore a 300 kW? E' sufficiente la dichiarazione del rendimento nominale dell'impianto (caldaia - rete - scambiatore) da parte dell'azienda di teleriscaldamento?

Risposta

La faq 42, derivata dal DM 11/3/08, impone l'appartenenza alla classe 3 di rendimento della norma europea EN 303-5. Anche se tale norma si applica alle caldaie di $Q_n < 300$ kW, si ritiene che il legislatore abbia voluto comunque fare riferimento a precisi valori di rendimento minimi da cui non si possa prescindere, in linea con quanto offerto dalla migliore tecnologia disponibile. La dichiarazione del rendimento può essere fornita dall'azienda ma deve comunque essere riportata nell'asseverazione del tecnico.

Domanda n. 2: Data collaudo

Negli impianti di teleriscaldamento a biomassa non è previsto il collaudo presso le singole utenze. E' possibile definire la data del collaudo ad esercizio in corso, facendo riferimento alle date dei bonifici effettuate dall'utente?

Risposta

La data di fine lavori deve essere certa e individuata da un collaudo finale dell'impianto a cura del tecnico asseveratore. La risoluzione AdE n. 244/E dell'11/9/08 ha esplicitamente escluso la possibilità di fare riferimento alla data di effettuazione dei pagamenti.

Domanda n.3: Asseverazione

Per procedere alla richiesta di detraibilità (faq 42 Enea) è necessario procedere alla Asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 9 del "decreto edifici"; per gli impianti di potenza inferiore a 100 kW. L'azienda di teleriscaldamento può effettuare un unico documento di asseverazione valido per ogni utente? In tal caso, quali documenti in allegato dovrà fornire? La necessità di collegamento con la certificazione energetica dell'edificio resta valida?

Risposta

Non è all'art. 9 del decreto edifici che occorre fare riferimento, bensì all'art. 6. Ogni utente, poi, dovrà munirsi della propria asseverazione che specifichi la rispondenza del proprio impianto a quanto riportato nella faq 42. Inoltre devono essere conservati i documenti amministrativi usuali e cioè fatture, bonifici, ricevuta informatica di invio ed eventualmente delibera assembleare e consenso del possessore. Infine, in Lombardia, dovrà essere approntata la certificazione energetica richiesta dalla legge regionale ma dovrà essere inviata all'ENEA in via telematica solo la qualificazione energetica compilata a video.

Domanda n.4: Generatore di calore

E' possibile accedere alla detrazione del 55% sostituendo un generatore di calore tradizionale a combustibile fossile con uno scambiatore di calore connesso ad una rete di teleriscaldamento alimentata a biomasse? La detrazione del 55% è ammessa esclusivamente se il generatore di calore a combustibile fossile viene sostituito con una caldaia alimentata a biomasse legnose o pellet di legno?

Risposta

Si ritiene che sia possibile qualora siano soddisfatte le prescrizioni della faq 42.

Domanda n.5: Proprietà scambiatore di calore

Se la proprietà dello scambiatore rimane in capo alla società di teleriscaldamento, è possibile per il cliente richiedere la detrazione del 55% sull'onere generico di allaccio alle rete di teleriscaldamento alimentata a biomassa?

Risposta

Si ritiene che la risposta sia affermativa in quanto ciò che rileva sono le spese sostenute per la riqualificazione energetica dell'edificio finalizzate all'abbattimento dell'indice di prestazione energetica, senza entrare nel merito di ciò che viene acquistato. E' chiaro, comunque, che eventuali canoni di locazione non possono essere compresi tra le spese detraibili.

Domanda n.6: Proprietà caldaie

In particolari contesti isolati, vengono inserite all'interno dell'immobile caldaie a biomassa o pellet conformi alla UNI 303-05, che sostituiscono caldaie a gasolio. La proprietà della caldaia è dell'azienda energetica che ha provveduto all'inserimento della stessa. L'utente privato affitta lo spazio della sua collazione per un periodo di tempo superiore ai 10 anni. In questo caso la Società fornitrice può accedere alla detrazione del 55%?

Risposta

No, la detrazione spetta unicamente al proprietario dell'immobile, ad un suo familiare convivente o a chi ha un diritto reale di detenzione su di esso (inquilino, comodatario, ecc.). Sono questi soggetti che potrebbero eventualmente detrarre le spese sostenute qualora l'impianto venisse concesso in leasing e la detrazione è comunque commisurata al costo sostenuto dalla società concedente.

Domanda n.7: Metodi di calcolo

Nel caso di evidenti differenze di metodo di calcolo tra la legge nazionale e i provvedimenti regionali o delle provincie autonome, a quale riferimento è necessario attenersi?

Risposta

Ai fini della detrazione del 55% vale la normativa nazionale.

Domanda n.8: Fatturazione allacciamento

E' obbligatorio procedere alla fatturazione separata relativa al costo del materiale e della manodopera per le spese di allacciamento alla rete di teleriscaldamento?

Risposta

E' sempre obbligatorio separare i costi della manodopera da quelli del materiale in fattura. Ciò ai fini della differente aliquota IVA applicata (cfr. faq 28).

Domanda n.9: Cogenerazione

E' possibile in qualche misura, evidenziare il contributo della cogenerazione nel calcolo del rendimento dell'impianto?

Risposta

Le detrazioni fiscali sono finalizzate al risparmio energetico per il riscaldamento invernale. Il fatto che si produca anche energia elettrica è a questo fine ininfluyente. Si ritiene, quindi, che non sia possibile considerare il contributo della cogenerazione nel calcolo del rendimento.

Domanda n.10: Deducibilità per impianti di teleriscaldamento da 1 MW

Per piccoli impianti di teleriscaldamento da 0.5-1 MW in fase di costruzione, è possibile procedere alla deducibilità del 55% per il costo della caldaia, tenendo conto che attraverso la caldaia centralizzata si provvede a sostituire n. caldaie domestiche?

Risposta

Fermo restando che per la detraibilità del costo di una caldaia è sempre necessario sostituirla almeno un'altra, nel caso specifico non si ritiene che sia possibile avvalersi della detrazione. Infatti i soggetti beneficiari possono essere solo i possessori o i detentori dell'impianto di cui usufruiscono direttamente i vantaggi. Viceversa qui avremmo il caso di una società di servizi che intende detrarre il costo di una caldaia al servizio di terzi.

PROPOSTA PROCEDURA FIPER PER SERVIZIO UTENTE POST CONTATORE

Il DM 11/3/08 rappresenta un incentivo estremamente interessante per allacciare nuove zone e per incrementare gli allacciamenti nelle esistenti. Il Consiglio Direttivo Fiper del 26 giugno ha deliberato di identificare una procedura comune a tutti i soci nell'illustrare e gestire le pratiche relative alla detraibilità del 55% per i costi sostenuti sui nuovi allacciamenti. In particolare, di seguito le fasi identificate:

- 1. Format unico Fiper lettera utenti: ogni azienda dichiara ai propri utenti che il combustibile utilizzato, la biomassa legnosa, per l'energia prodotta in teleriscaldamento è pari o superiore al 95%¹. Pertanto l'azienda in oggetto rispetta l'indice del coefficiente energetico definito nel DM 11/03/08 per la detraibilità del 55% su Irpef - Irpeg di cui l'utente finale può beneficiare.*
- 2. L'azienda offre all'utente il servizio post contatore, che contempla la gestione dell'iter burocratico (documentazione, certificazione, asseverazione..) e la relazione con l'Ufficio Enea per l'ottenimento della detraibilità.*
- 3. L'azienda raccoglie la documentazione, verifica la conformità rispetto quanto previsto dal sito Enea e spedisce 2 volte al mese le domande di detraibilità. In alternativa ogni utente gestisce autonomamente la procedura.*
- 4. L'azienda informa gli utenti dello stato di avanzamento della pratica e dell'avvenuta detrazione.*

I passi sopra delineati sono una proposta metodologica da condividere con il Gdl Finanziaria dell'Enea. L'obiettivo è di facilitare e incentivare l'utente ad allacciarsi e ad usufruire degli incentivi preposti dalla Finanziaria 2007-2008.

Osservazioni.

- a) Se il servizio si limita ad assistere gli utenti nella produzione della documentazione necessaria e nella successiva trasmissione all'ENEA, si configura un'attività parificata a quella del tecnico abilitato e quindi non ci sono problemi nello svolgimento di questo compito, fermo restando che in ogni caso la documentazione deve essere trasmessa debitamente asseverata da un tecnico iscritto all'Albo. Se però l'azienda associata vuole trasmettere i dati telematicamente in forma collettiva, occorre prendere contatto preventivamente con i tecnici informatici ENEA per concordare il formato. Non si ritiene, tuttavia, che ciò sia necessario stante l'esiguo numero di utenti di cui verrebbe trasmessa la documentazione volta per volta.
- b) Se viceversa il servizio si esplica attraverso un contratto di servizio energia che tiene i costi di trasformazione dell'impianto e dell'erogazione del calore a carico dell'azienda fornitrice, si ritiene che questo debba rispondere ai requisiti di cui al punto 5 dell'allegato II al D. Lgs. 115/08.
- c) Relativamente al punto 4 della proposta, si fa presente che l'ENEA non fornisce informazioni sulla correttezza delle pratiche inoltrate. Quindi l'azienda dovrebbe limitarsi ad informare gli utenti di aver espletato la pratica di detrazione e a fornire loro il codice CPID trasmesso da ENEA che vale a tutti gli effetti come prova dell'avvenuto invio.

¹ E' un requisito sostanziale per essere associato alla Fiper. Ogni associato al momento dell'iscrizione compila la dichiarazione che attesta che il combustibile utilizzato è almeno al 95% biomassa legnosa vergine.